

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°302 CSAT 21 del 12 febbraio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono <u>esclusivamente</u> i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus, Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 12 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.83/A

Del sig. ALESSANDRO GARIGALI, personale, (calciatore tesserato per l'A.S.D. Jonica F.C.) avverso la squalifica fino al 15.05.2019.

Campionato Under 15 Regionale Girone "C" Gara: A.S.D. Jonica FC/Sp. Atene Messina del 19.01.2019.

C.U. n.272/sgs93 del 23.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Alessandro Garigali, per il tramite dei propri genitori esercenti la potestà, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi, dichiarandosi, in buona sintesi, sinceramente pentito del messaggio inviato al D.D.G. mediante il social network "Facebook" dal contenuto chiaramente diffamatorio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara rileva che il sig. Alessandro Garigali è stato espulso al 9' del 2° t. per somma di ammonizioni. Il medesimo calciatore alle ore 21,15 del medesimo giorno inviava, via Facebook, un messaggio dall'evidente tenore diffamatorio.

Ciò posto la Corte ritiene che il gravame debba trovare accoglimento in ragione del fatto che il reclamante non solo ha ammesso il fatto, ma anche perché si è reso conto, benchè ex post, del disvalore del comportamento dallo stesso posto in essere.

In ragione di quanto sopra, considerata anche la giovane età del calciatore, si ritiene di dovere contenere la squalifica nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. d) dell'art. 19 del C.G.S. a cui deve aggiungersi una ulteriore giornata di squalifica per l'espulsione subita nel corso della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Garigali e per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento n. 86/A

A.S.C. S.D. L'INIZIATIVA SAN PIERO PATTI (ME) avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Davide Saggio.

Campionato Promozione Gir. "B", Gara: Pol. Gioiosa/L'Iniziativa S. Piero Patti del 26.01.2019.

C. U. n.284 del 30/01/2019.

Con appello ritualmente proposto la A.S.C. S.D. L'Iniziativa San Piero Patti impugna la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al proprio calciatore come indicata in epigrafe, ritenendola sproporzionata per cui ne chiede la riduzione sostenendo, in buona sintesi (nonostante la fumosità del gravame), che il contatto tra il sig. Davide Saggio ed un

calciatore avversario sarebbe stato un normale contatto di gioco privo di qualsiasi volontà di ledere

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile sia la produzione video, perché non ne ricorrono i presupposti di cui al comma 1.2 dell'art. 35 C.G.S., sia le richieste istruttorie ivi formulate poiché in parte non previste dal procedimento d'appello ed in parte non conducenti al fine del decidere.

Nel merito, esaminato il referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Davide Saggio "perché colpiva volontariamente un avversario con un pugno in pieno viso".

In ragione di quanto sopra, considerato tuttavia che il tutto è avvenuto in unico ed isolato contesto e rilevata l'assenza di lesioni in capo al calciatore vittima dell'aggressione, il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Saggio e per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.85/A

A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) avverso omologazione risultato gara. Campionato 1[^] Cat. Girone "G" Gara: Ravanusa/Villarosa Calcio del 09.01.2019. C.U. n. 276 del 25.01.2019.

Con rituale tempestivo gravame l'A.S.D. Villarosa Calcio impugna la decisione del GST che ha respinto il reclamo da quest'ultima proposto avverso la posizione irregolare dei calciatori Jaddad Mady e Giarrana Sergio ribadendo, in buona sintesi, quanto già esposto dinanzi al giudice di prime cure.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della reclamante all'udienza odierna avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni approfondimenti e acquisita i tesserini rilasciati dalla F.I.G.C. e relativi documenti di identità dei calciatori in questione rileva quanto segue:

nella distinta di gara consegnata all'arbitro dalla Società Ravanusa al n.2 viene indicato il calciatore Jaddad Mady nato il 21.10.2003 avente matricola F.I.G.C. 3128040 che corrisponde in effetti al sig. Jaddad El Mehdi nato in Marocco il 21.10.2003 al quale, peraltro, è stata rilasciata dal Comune di Ravanusa una carta di identità, e risulta tesserato per la stagione sportiva 2018/19 con la Soc. A.S.D. Ravanusa dal 26/10/2018, giusta tessera federale n.432406:

per quanto riguarda il calciatore sig. Giarrana Sergio, nato il 23.05.1990 matricola F.I.G.C. 207730 indicato al n.15 della distinta gara del Ravanusa, si rileva che lo stesso risulta essere il sig. Giarrana Sergio Emanuele, come confermato dalla acquisita C.I., tesserato per l'A.S.D. Ravanusa dal 29/08/2015, giusta tessera federale n. 206327.

Ciò posto, poichè il DDG ha proceduto all'identificazione degli stessi attraverso le predette tessere federali, non vi è dubbio che alla gara in questione abbiano preso parte i calciatori Jaddad El Mehdi e Giarrana Sergio Emanuele i quali avevano pieno titolo a parteciparvi. Pertanto le discrasie rilevate dalla reclamante sono da ascrivere solo ad una non corretta compilazione della distinta gara.

A tal riguardo si deve fare riferimento al comma 7 dell'art.17 del C.G.S. il quale dispone che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore sia accertata in sede di giudizio, fatte salve le sanzioni disciplinari a

carico della Società.

Sotto quest'ultimo aspetto si determinano come in dispositivo le sanzioni a carico di Farruggio Bernardo, dirigente accompagnatore e sottoscrittore della distinta di gara (art. 1bis comma 1 C.G.S.) e della società A.S.D. Ravanusa a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 C.G.S.).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Visti gli artt. 17 comma 7, 18 e 19 C.G.S. per l'errata compilazione della distinta gara infligge al sig. Farruggio Bernando l'inibizione fino al 28.02.2019 e l'ammenda di € 150,00 alla Soc. A.S.D. Rayanusa.

Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 febbraio 2019

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI